

Dichiarazione di nascita
(caso di genitori uniti in matrimonio tra loro)

Ufficio: Settore Servizi Demografici - Servizio Stato Civile - Ufficio Nascite

Referenti: ARRI Luisella – BOSSO Maria Isabella

Responsabile: BISSOLINO Maria Metella

Indirizzo: Via De Amicis n. 8

Telefono: +39 0141 399603 - 399606

Fax: +39 0141 399609

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30
sabato ore 8.30 - 11
martedì e giovedì ore 14 - 16 con appuntamento

La dichiarazione può essere effettuata:

- da uno dei genitori o da entrambi
- dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto
- da un procuratore speciale

Modalità

La dichiarazione può essere resa:

- entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura dove è avvenuta la nascita.
- entro dieci giorni dalla nascita presso il comune in cui è avvenuta la nascita
- entro dieci giorni dalla nascita presso il comune di residenza dei genitori o, in caso di residenza diversa, presso il comune scelto dai genitori (nel caso di comune di residenza del padre, l'atto di nascita sarà trasmesso al comune di residenza della madre per la trascrizione e la successiva iscrizione del bambino in anagrafe)
- se la dichiarazione è resa oltre i dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo.

Documentazione da presentare

Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

Documento d'identità in corso di validità.

Informazioni

Il bambino è cittadino italiano dalla nascita se almeno uno dei genitori possiede la cittadinanza italiana.

L'attribuzione del nome avviene secondo la legge italiana:

- il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi (art. 5 legge n. 219 del 10/12/2012 in vigore dall'01/01/2013)
- non è ammessa l'attribuzione dello stesso nome del padre, di fratello o sorella viventi, di cognomi come nome, di nomi ridicoli o vergognosi.
- sono ammessi i nomi stranieri
- al bambino è attribuito il cognome del padre.

Se entrambi i genitori sono stranieri, l'attribuzione del cognome e del nome avviene su dichiarazione degli stessi genitori secondo la legge dello Stato di appartenenza dei genitori.